

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 19

Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00021)

Vigente al : 27-10-2023

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli [articoli 31](#) e [32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la [legge 4 ottobre 2019, n. 117](#), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 11;

Visto il [regolamento \(UE\) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016](#), relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i [regolamenti \(UE\) n. 228/2013](#), (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e

abroga le [direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio](#);

Visto il [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017](#), relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei [regolamenti \(CE\) n. 999/2001](#), (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del [Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti \(CE\) n. 1/2005](#) e (CE) n. 1099/2009 del [Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio](#), e che abroga i [regolamenti \(CE\) n. 854/2004](#) e (CE) n. 882/2004 del [Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio \(regolamento sui controlli ufficiali\)](#);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'

[articolo 89, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento \(UE\) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il [regolamento \(UE\) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 142/2011 della Commissione](#);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra

il [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 798/2008](#), (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della [Commissione e la decisione 2007/777/CE](#) della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;

Visto il [decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#), recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214](#), recante attuazione della [direttiva 2002/89/CE](#) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150](#), recante attuazione della [direttiva 2009/128/CE](#) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della [legge 9 marzo 1955, n. 471](#), conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), adottato nel 2002, inerente regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM15) e successive modificazioni;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'[articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214](#), espresso nella seduta del 13-14 luglio 2020;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1.** Il presente decreto ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione dei [regolamenti \(UE\) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016](#) e [2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017](#), e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della [legge 9 marzo 1955, n. 471](#).
- 2.** Il Servizio fitosanitario nazionale è l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al comma 1, ed esercita la funzione di protezione delle piante costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.
- 3.** La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.

Art. 2

Definizioni

- 1.** Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai [regolamenti \(UE\) 2016/2031](#) e [2017/625](#) e, inoltre, si intende per:

- a) campo di produzione: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;
- b) centro aziendale o sito: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'[articolo 65, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2016/2031](#), al quale afferiscono i campi di produzione;
- c) ordinanza fitosanitaria: ordinanza adottata per motivi di necessità e urgenza dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f);
- d) diritti obbligatori: importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali stabiliti ai sensi dell'[articolo 80 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

Art. 3

Attività di protezione delle piante

- 1.** Sono attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.
- 2.** La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio del rischio fitosanitario, per le esigenze di informazione del Servizio fitosanitario nazionale e di pianificazione delle azioni di protezione delle piante.
- 3.** La prevenzione e la mitigazione consistono nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni connessi a organismi nocivi delle piante, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e

di una appropriata valutazione del rischio.

4. Sono attività di prevenzione e di mitigazione quelle concernenti:

a) l'acquisizione di informazioni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, sulla base delle conoscenze disponibili, dei risultati delle indagini, della sorveglianza in tempo reale del territorio e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

b) la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale;

c) l'applicazione dei [regolamenti \(UE\) 2016/2031](#) e [2017/625](#) relativi al regime fitosanitario dell'Unione, compresi:

1) i controlli ai punti di entrata;

2) la sorveglianza del territorio;

3) i controlli alle produzioni;

d) lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione;

e) la diffusione della conoscenza della protezione delle piante, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

f) la comunicazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento;

g) la promozione e l'organizzazione di simulazioni ed altre attività addestrative e formative, in applicazione dell'[articolo 26 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#);

h) l'elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante di cui all'articolo 26.

5. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme delle misure e degli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonché la relativa attività di informazione alla popolazione.

Capo II

Organizzazione del servizio fitosanitario nazionale

Art. 4

Servizio fitosanitario nazionale

- 1.** Il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'[articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536](#) e già disciplinato dal [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214](#), è l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei [regolamenti \(UE\) 2016/2031](#) e [2017/625](#) e provvede all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3 con le strutture di cui al comma 2, le quali agiscono secondo le rispettive competenze.
- 2.** Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8. Il Comitato fitosanitario nazionale, già istituito dal [decreto legislativo n. 214 del 2005](#), è l'organo deliberativo tecnico del Servizio fitosanitario nazionale.
- 3.** Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

Art. 5

Servizio fitosanitario centrale

- 1.** Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'[articolo 4 del regolamento \(UE\) 2017/625](#), nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'[articolo 103 del regolamento \(UE\) 2017/625](#) limitatamente alla protezione delle piante.

2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze:

- a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;
- b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;
- c) coordinamento dei controlli all'importazione;
- d) coordinamento dei **((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione))** e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;
- e) coordinamento dei **((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione))** e gestione della disciplina delle sementi;
- f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie **((all'esportazione))**;
- g) formazione, audit e comunicazione;
- h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN).

3. Il direttore del Servizio fitosanitario centrale è individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del proprio personale con qualifica dirigenziale. Il nominativo del direttore è comunicato ai Servizi fitosanitari regionali. La sostituzione del direttore deve essere comunicata entro trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali.

4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete:

- a) il coordinamento, la collaborazione e l'interlocazione con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;
- b) la designazione degli esperti che rappresentano l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali,

previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

c) le comunicazioni ufficiali inerenti alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della [legge 9 marzo 1955, n. 471](#), nonché all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), alla Commissione europea e agli altri Stati membri;

d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 7;

e) l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative, nonché di prescrizioni più severe, ai sensi dell'[articolo 31 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#), previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

f) l'adozione delle ordinanze fitosanitarie, in conformità agli atti approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c);

g) l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, dei piani di emergenza e di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonché la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali;

i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (pest status nazionale) previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

l) la designazione dei posti di controllo frontaliere e dei centri di ispezione, su parere del Comitato fitosanitario nazionale;

m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell'[articolo 60 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#), previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante;

n) la formazione e l'aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale;

o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei [regolamenti \(UE\) 2016/2031](#) e [2017/625](#), sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale;

p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonché dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione dei [regolamenti \(UE\) 2016/2031](#) e [2017/625](#) e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della [direttiva CE 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009](#) sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del [decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150](#), di relativo recepimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nel rispetto dei requisiti di cui all'[articolo 5 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

Art. 6

Servizi fitosanitari regionali

1. I Servizi fitosanitari regionali operano presso le Amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di

competenza delle attività di cui all'articolo 3 e sono identificati da tale denominazione.

2. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni modifica deve essere comunicata entro trenta giorni.

3. Ai Servizi fitosanitari regionali, nel proprio ambito territoriale, competono:

- a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
- b) l'attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3;
- c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale;
- d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37;
- e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
- f) la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie;
- g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'[articolo 18 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#), previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
- h) l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'[articolo 19 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#);
- i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;
- l) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
- m) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti

vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;

n) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

p) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del pest status nazionale e alla redazione delle relazioni annuali;

q) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei [regolamenti \(UE\) 2016/2031](#) e [2017/625](#), sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;

r) l'applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, del Programma nazionale di indagine di cui all'articolo 27, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;

s) la notifica al Servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;

t) la tenuta per il territorio di competenza dei registri regionali derivanti dall'applicazione della normativa fitosanitaria;

u) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

v) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;

z) l'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

aa) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della [direttiva 2009/128/CE](#) sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del relativo decreto legislativo di recepimento del 14 agosto 2012, n. 150;

bb) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici.

4. In virtù dell'autonoma potestà organizzativa regionale, le competenze di cui alle lettere z) e aa) del comma 3, possono essere organizzate anche in ambito di strutture diverse da quelle del Servizio fitosanitario regionale.

Art. 7

Comitato fitosanitario nazionale

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, che è composto dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di Presidente, dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o da loro delegati, nonché dal Responsabile dell'Istituto Nazionale di riferimento di cui all'articolo 8 o da un suo delegato.

2. In riferimento alle specifiche competenze in ambito scientifico possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato cui al comma 1:

- a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- b) cinque esperti designati, in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo, dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Società Entomologica Italiana/Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;
- c) altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.

3. Al Comitato fitosanitario nazionale compete:

- a) la definizione delle linee di protezione delle piante di cui all'articolo 3;
- b) la vigilanza sull'applicazione della normativa fitosanitaria nel territorio nazionale e sullo svolgimento delle attività di protezione delle piante, anche mediante l'esame degli esiti degli audit compiuti dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, nonché l'adozione delle eventuali misure correttive;
- c) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 4, dei seguenti atti:

- 1) misure fitosanitarie contro l'introduzione e la diffusione nel territorio italiano degli organismi nocivi;
- 2) documenti fitosanitari per la protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative;
- 3) piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47;
- 4) programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27;
- 5) piani di emergenza e Piani di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31;
- 6) provvedimenti relativi al recepimento di norme dell'Unione in materia fitosanitaria;
- 7) parere in merito alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e della rete nazionale, di cui agli articoli 13 e 16;
- 8) analisi del rischio relativo all' introduzione e/o alla diffusione degli organismi nocivi;
- 9) candidatura di esperti individuati per rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali;
- 10) programmi e piani di formazione e aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale.

4. Il Comitato fitosanitario nazionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento. Ai lavori del Comitato partecipano, per le attività di segreteria, due funzionari dell'Unità del Servizio fitosanitario centrale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

5. All'attuazione degli atti di cui al comma 3, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Ai componenti del Comitato fitosanitario nazionale e ai partecipanti a titolo consultivo di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.

Art. 8

1. Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) è l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto, di seguito denominato Istituto di riferimento, quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attività di protezione delle piante.

2. L'Istituto di riferimento svolge i seguenti compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi:

- a) effettuare approfondimenti scientifici sugli organismi nocivi che rappresentano un rischio fitosanitario di recente comparsa, indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, anche attraverso ricerche e sperimentazioni, per la messa a punto di adeguate misure di eradicazione o contenimento;
- b) predisporre le Analisi di rischio fitosanitario (Pest Risk Analysis - PRA) e le Analisi di rischio ambientale (Environmental Risk Assessment - ERA) indicati dal Comitato fitosanitario nazionale;
- c) assistere attivamente il Servizio fitosanitario nazionale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, nella diagnosi di organismi nocivi per le piante, per i prodotti vegetali e per gli altri oggetti di interesse fitosanitario, effettuando anche diagnosi di conferma, nonché studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi su richiesta del Servizio fitosanitario nazionale;
- d) collaborare con i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipare a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
- e) coordinare le attività dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali, nonché dei restanti laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 16, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego, in coordinamento con il Servizio fitosanitario centrale;
- f) organizzare audit dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale in applicazione del piano nazionale degli audit di cui all'articolo 12;
- g) assicurare la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale, ai laboratori nazionali di riferimento, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;
- h) mettere a punto e validare i metodi analitici, anche attraverso prove di sperimentazione, sia nei

confronti di organismi nocivi di quarantena sia di organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale;

i) organizzare prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori, assicurando il controllo (follow-up) di tali prove e comunicando al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;

l) svolgere corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale, in conformità alle previsioni del piano di formazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), numero 10;

m) predisporre i dossier per l'eliminazione delle barriere fitosanitarie, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;

n) collaborare con il Servizio fitosanitario centrale per la diffusione di rapporti e di documenti relativi all'attività del Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 9

Segretariato per le emergenze fitosanitarie

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione:

- a) il direttore del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) l'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
- c) tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale.

2. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie assicura il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10.

3. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, il Segretariato per le

emergenze fitosanitarie organizza riunioni di coordinamento a cui partecipano anche i Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti territorialmente nelle emergenze fitosanitarie, o loro delegati e un rappresentante dell'Istituto di riferimento nonché, se necessario per l'applicazione delle misure fitosanitarie:

- a) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- b) un rappresentante designato di comune accordo dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Società Entomologica Italiana, individuato tra i componenti della Sezione Entomologia Agraria (SEI), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;
- c) un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);
- d) un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;
- e) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno, nonché del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Al Segretariato per le emergenze fitosanitarie compete:

- a) il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;
- b) il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;
- c) l'organizzazione delle verifiche, anche mediante audit, sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;
- d) il coordinamento delle richieste di contribuzione europea, di cui al [regolamento \(UE\) 2014/652](#);
- e) la predisposizione di proposte di deliberazione e di altri documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.

5. Il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie relaziona periodicamente al Comitato fitosanitario nazionale circa l'evoluzione delle emergenze in atto.

6. Ai componenti del Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 3, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.

Art. 10

Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie

1. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.

2. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie è composta dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un funzionario per ciascuno dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, nonché, se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie nei territori interessati:

- a) da un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);
- b) da un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;
- c) dal rappresentante della prefettura-UTG competente in relazione alla provincia in cui si verifica l'emergenza fitosanitaria;
- d) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti;
- e) dai rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni locali;
- f) da rappresentanti di ogni altro ente competente per la gestione dell'emergenza;
- g) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse;
- h) da altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.

3. All'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie compete il coordinamento e l'organizzazione in

materia di:

- a) attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;
- b) attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;
- c) verifiche sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;
- d) predisposizione della richiesta di contribuzione europea, di cui al [regolamento \(UE\) 2014/652](#);
- e) predisposizione di documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.

4. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie in merito all'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria in atto.

5. Ai componenti delle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.

Art. 11

Funzioni delle regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonché il possesso dei requisiti di cui all'[articolo 5 del regolamento \(UE\) 2017/625](#), ed in particolare:

- a) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 6, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3;
- b) l'adozione di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie di cui al Capo VI.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni e le province autonome, per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, devono garantire le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie.

Art. 12

Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale

- 1.** Al fine di garantire l'applicazione conforme dei [regolamenti \(UE\) 2016/2031](#) e [2017/625](#) e delle disposizioni del presente decreto, il Servizio fitosanitario nazionale procede ad audit interni e adotta le misure appropriate tenendo conto dei relativi risultati.
- 2.** Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta il programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali.
- 3.** Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono individuati i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano di audit, e le linee guida per l'effettuazione degli audit.
- 4.** Le relazioni degli audit effettuati sono esaminate dal Comitato fitosanitario nazionale che delibera le eventuali misure correttive necessarie per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate.

Capo III

Laboratori

Art. 13

Laboratori nazionali di riferimento

1. In applicazione dell'[articolo 100 del regolamento \(UE\) 2017/625](#), con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono designati uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'[articolo 93 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

Puo' essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

2. I laboratori nazionali di riferimento sono designati nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 100, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

3. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, con l'indicazione della denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento è reso disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 53.

4. La designazione di un laboratorio nazionale di riferimento è revocata, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o in caso di mancata effettuazione delle attività di cui al comma

5.
5. I laboratori nazionali di riferimento, nell'ambito delle loro competenze, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale:

- a) collaborano con l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
- b) coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 14, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;
- c) organizzano prove comparative inter-laboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito ritorno dei risultati di tali prove e comunicano all'Istituto nazionale di riferimento

per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;

d) assicurano la trasmissione all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;

e) offrono, nell'ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica al Servizio fitosanitario nazionale per l'attuazione dei controlli nell'ambito delle attività di protezione delle piante, dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) di cui all'articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell'[articolo 112, del regolamento \(UE\) 2017/625](#);

f) convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;

g) svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'[articolo 37, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2017/625](#);

h) assistono attivamente il Servizio fitosanitario nazionale nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.

Art. 14

Laboratori ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all'[articolo 37 del regolamento \(UE\) 2017/625](#), sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

2. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata, conformemente all'[articolo 37 del regolamento \(UE\) 2017/625](#), dei compiti che il

laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale e delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti.

3. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come proprio laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti, laboratori già designati come laboratorio ufficiale da un altro Servizio fitosanitario regionale, anche relativamente a singole metodiche di analisi, e avvalersi di esso.

4. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purché soddisfi i requisiti di cui all'[articolo 37 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

Art. 15

Laboratori per autocontrollo

1. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del presente decreto.

Art. 16

Rete nazionale dei laboratori

1. E' istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte:

- a) l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8;
- b) i laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 13;

c) i laboratori ufficiali di cui all'articolo 14;

d) altri laboratori di cui al comma

2.

2. I laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sono inseriti, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, nella Rete Nazionale dei laboratori, di cui al comma 1, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza e le strutture dei laboratori di cui al presente comma, ai fini dell'inserimento nella Rete Nazionale dei laboratori.

3. I laboratori di ricerca inseriti alla Rete Nazionale cooperano al fine di migliorare le attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nonché l'applicazione dei [regolamenti \(UE\) 2016/2031](#) e [2017/625](#) e delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. I laboratori che aderiscono alla Rete Nazionale sono sottoposti al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale, e svolgono le attività di competenza con le strutture e le dotazioni esistenti.

Capo IV

Personale del servizio fitosanitario nazionale

Art. 17

Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale

1. Il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

2. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle

informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea.

3. Il numero di addetti dei Servizi, di cui agli articoli 5 e 6, è individuato dalla tabella b dell'allegato I al presente decreto, secondo i parametri ivi contemplati e costituisce la dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Tale dotazione viene rideterminata, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit, di cui all'articolo 12, che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.

4. Per il raggiungimento della dotazione di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2022 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'[articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'[articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), il limite di spesa, previsto dall'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Art. 18

Ispettore fitosanitario

1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente

qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.

2. Gli ispettori fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici e professionali:

a) essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-6 Scienze biologiche, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali e LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio **(; costituisce titolo)** preferenziale aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»;

b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno sei mesi.

3. Gli ispettori fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo professionale di «ispettore fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del Servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui sono stati incaricati.

4. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, prescrivono le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quanto possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.

5. Gli ispettori fitosanitari provvedono ad irrogare le sanzioni per le trasgressioni previste dal presente decreto.

6. Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'[articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale](#).

Art. 19

Agente fitosanitario

1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.

2. Gli agenti fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e professionali:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico, oppure del diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo «Agraria, Agroalimentare e Agroindustria», o di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale», o di istruzione professionale di indirizzo «Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane», oppure dal diploma ITS di tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, o di titoli conseguiti all'estero riconosciuti come equipollenti, o di altro diploma equipollente che comprenda le discipline di patologia vegetale e entomologia agraria nel proprio corso di studi, oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi L-13 Scienze biologiche L-02 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali **(; costituisce titolo)** preferenziale il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»;

b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno tre mesi.

3. Gli agenti fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo di «agente fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui sono stati incaricati.

4. Gli agenti fitosanitari adempiono ad ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure fitosanitarie, al rilascio di certificati fitosanitari e all'irrogazione delle sanzioni.

5. Gli agenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.

6. Gli Agenti fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'[articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale](#).

Art. 20

Assistente fitosanitario

1. Gli assistenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali, che rispondono tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può nominare assistenti fitosanitari, che nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dal presente decreto, si attengono alle disposizioni impartite dal responsabile del Servizio fitosanitario competente per territorio, in tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

3. Gli assistenti fitosanitari adempiono ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure ufficiali e al rilascio di certificati fitosanitari.

4. Gli assistenti fitosanitari operano su espresso incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario competente, relativamente alle funzioni assegnate.

5. Gli assistenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.

Art. 21

Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore

1. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18, gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 19 e gli assistenti fitosanitari di cui all'articolo 20, sono Responsabili fitosanitari ufficiali ai sensi del [regolamento \(UE\) 2017/625](#) con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti.

2. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18 sono designati certificatori ai sensi del [Regolamento \(UE\) 2017/625](#) e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli [articoli 88 e 91 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, altri funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

Art. 22

Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale

- 1.** I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
- 2.** I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilità, le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.

Art. 23

Formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale

- 1.** Il Servizio fitosanitario centrale garantisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale secondo i piani annuali approvati dal Comitato fitosanitario nazionale.
- 2.** La formazione del personale consiste in un corso sulla base del programma e delle modalità di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale.
- 3.** L'aggiornamento del personale consiste in moduli di formazione di breve durata ripetuti in differenti località del territorio per facilitare la partecipazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo un programma di aggiornamento annuale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.
- 4.** Per motivi di urgenza i Servizi fitosanitari regionali possono organizzare corsi di formazione o di

aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.

5. Alle necessità organizzative della formazione e dell'aggiornamento del personale si provvede con i fondi afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 57.

6. Ai corsi di formazione o di aggiornamento, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, possono avere accesso figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 24

Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

2. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, di cui all'articolo 52, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale di cui al presente Capo, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali fitosanitari, l'inquadramento, la sede operativa, nonché le relative firme autentiche.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verificato il possesso di tutti i requisiti di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19, sono nominati gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale e il Servizio fitosanitario centrale ne inserisce i nominativi nel Registro di cui al comma 1 dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali competenti, affinché il personale sia inquadrato nei rispettivi ruoli.

4. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, mediante il Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, ogni eventuale aggiornamento del registro, al fine della sua validazione.

5. I nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale sono cancellati dal registro, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base della proposta motivata del Servizio Fitosanitario regionale competente, nonché quando il personale viene destinato a svolgere altri compiti non pertinenti alle attività di protezione delle piante o in caso di cessata attività.

Art. 25

Segni distintivi del Servizio fitosanitario nazionale – identità funzionale e dotazioni del personale

- 1.** Al personale del Servizio fitosanitario nazionale è rilasciato un apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.
- 2.** L'uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, è riservato esclusivamente al personale ad esso appartenente. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzarne l'uso temporaneo, anche in base ad apposite convenzioni, in particolare nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali e comunque in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle esigenze di tutela della propria immagine.
- 3.** Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le norme riguardanti l'utilizzo del logo di cui al comma 2, anche con riferimento ai documenti, agli identificativi, alle uniformi, ai dispositivi di protezione personale e alle altre dotazioni, nonché al loro impiego.

Capo V

Sorveglianza degli organismi nocivi delle piante sul territorio nazionale

Art. 26

Piani di emergenza

- 1.** Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'[articolo 6 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) e del [regolamento \(UE\) 2019/1702](#) e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di tali organismi nocivi.
- 2.** Il Piano di emergenza di cui al comma 1, redatto conformemente all'[articolo 25 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#), è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.
- 3.** Il Piano di emergenza di cui al comma 1 può interessare più organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il Piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.
- 4.** Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, monitora e, se necessario, aggiorna i Piani di emergenza.
- 5.** Il Servizio fitosanitario centrale, con successivo provvedimento, definisce le modalità di esecuzione degli esercizi di simulazione sull'attuazione dei Piani di emergenza, ai sensi dell'[articolo 26 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#).

Art. 27

Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante

- 1.** I Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli [articoli 22 e 24 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#), nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine.
- 2.** Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.
- 3.** I Servizi fitosanitari regionali, sulla base delle analisi di rischio in relazione al territorio di propria competenza elaborano e trasmettono, annualmente, al Servizio fitosanitario centrale, la proposta in merito alle indagini che saranno effettuate nell'anno civile successivo alla sua predisposizione, in conformità agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 2.
- 4.** Sulla base delle proposte, di cui al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale predispone la proposta di Programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi delle piante e adotta tale Programma su parere del Comitato fitosanitario nazionale, dandone divulgazione nel portale web di cui all'articolo 53.
- 5.** Per specifici organismi nocivi le attività di indagine possono realizzarsi sulla base di programmi pluriennali secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.
- 6.** Il Servizio fitosanitario centrale trasmette, in applicazione degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) n. 2016/2031, alla Commissione e agli Stati membri, il Programma nazionale di indagine annuale o pluriennale adottato e le relazioni contenenti i risultati delle attività di indagine effettuate nell'annualità precedente.
- 7.** Il Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i Centri di ricerca afferenti al CREA ed altri enti pubblici, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario centrale, inviano

i dati in loro possesso relativi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, ad organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ad organismi nocivi prioritari, al fine di alimentare la sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

8. Ai fini delle attività di protezione delle piante, le università, le società scientifiche, gli altri enti di ricerca e le associazioni dei produttori possono contribuire, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, alla raccolta di dati e di informazioni aggiuntive, circa la presenza degli organismi nocivi sul territorio, da inserire nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52, e accedere ai dati in esso contenuti secondo le modalità definite dal Servizio fitosanitario nazionale, nel rispetto dei limiti e delle facoltà previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.

9. Il Servizio fitosanitario centrale coordina le attività di sorveglianza di cui al presente articolo in collaborazione con l'Istituto nazionale di riferimento.

Capo VI

Emergenze fitosanitarie

Art. 28

Ritrovamento di organismi nocivi

1. E' fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ovvero al competente Comando dell'Arma dei carabinieri o alla polizia locale ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonché qualsiasi dato a

loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.

2. L'operatore professionale adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

3. Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 1 o a seguito delle indagini di cui all'articolo 27 o dei controlli ufficiali di cui agli articoli 42 e 45, sospetti o rilevi nel territorio di propria competenza, la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea o di un organismo nocivo prioritario, nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento sulla base della diagnosi effettuata da un laboratorio ufficiale di cui all'articolo 14.

4. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale interessato adotta immediate ed idonee misure fitosanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo nocivo.

5. Conformemente alle istruzioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente, ogni soggetto, privato o pubblico, adotta le misure fitosanitarie necessarie per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, inclusa l'eliminazione di piante, di prodotti vegetali o di altri oggetti interessati e anche dai siti di sua proprietà.

Art. 29

Notifica di ritrovamento di organismi nocivi

1. Il Servizio fitosanitario regionale interessato, ricevuta la conferma ufficiale di cui all'articolo 28, comma 3, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni circa la presenza, o se del caso il sospetto, dell'organismo nocivo e le prime misure fitosanitarie adottate.

2. Il Servizio fitosanitario centrale notifica ufficialmente alla Commissione, entro i successivi tre giorni lavorativi, attraverso il sistema di notifica elettronica dell'Unione europea, il ritrovamento e ogni altra informazione inerente alle prime misure applicate, circa:

- a) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea la cui presenza non era nota nello stesso;
- b) la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una parte del territorio in cui non lo era in precedenza;
- c) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione europea;
- d) la presenza nel territorio di ogni altro organismo nocivo la cui presenza non era precedentemente nota.

Art. 30

Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi

1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.

2. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, in relazione a un organismo nocivo prioritario, il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.

Art. 31

Emergenze fitosanitarie

- 1.** A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea, in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.
- 2.** Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.
- 3.** Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2016/2031, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.
- 4.** Alla prima riunione utile, il Comitato fitosanitario nazionale, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, definisce e approva le misure fitosanitarie conformemente al Piano di emergenza di cui all'articolo 26.
- 5.** Sulla base delle misure fitosanitarie di cui al comma 4, il Servizio fitosanitario regionale interessato, entro i successivi quindici giorni lavorativi, elabora e trasmette la proposta di Piano di azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo, contenente il calendario di attuazione delle misure, al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione. Tale Piano di azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove.
- 6.** Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base dell'approvazione del Piano d'azione di cui al comma 5, dichiara l'emergenza fitosanitaria, adotta ufficialmente tale Piano d'azione e lo notifica alla Commissione europea.
- 7.** Per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal Piano di azione il Servizio

fitosanitario centrale, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale, attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 9.

8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio istituisce l'Unità territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all'articolo 10, che provvede alla realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di azione.

9. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio effettua periodicamente indagini, nell'area delimitata, per verificare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo e, ove necessario, modifica l'area delimitata stessa e comunica tutte le informazioni al Servizio fitosanitario centrale.

10. Qualora sia confermato il ritrovamento di un organismo nocivo di nuova comparsa, non elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, il Servizio fitosanitario regionale segnala il ritrovamento nel sistema europeo di notifica elettronica compilando, con procedura elettronica, il Pest Risk Analysis semplificato (PRA semplificato). Il Servizio fitosanitario centrale provvede alla ufficializzazione di tale notifica alla Commissione europea entro i successivi tre giorni lavorativi.

11. L'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, su richiesta del Servizio fitosanitario centrale e sulla base del ritrovamento, predispone un Pest Risk Analysis per la determinazione delle eventuali misure fitosanitarie da parte del Comitato fitosanitario nazionale e le azioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 32

Interventi di protezione delle piante

1. I Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031.

2. Le misure ufficiali di cui al comma 1 si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro

oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo.

3. L'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente Capo avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo, che ne sostengono gli oneri economici. Se l'adozione delle misure di attuazione anzidette risulta in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Servizio fitosanitario territorialmente competente, provvede all'attuazione delle misure in via sostitutiva, altresì determinando i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato in via primaria.

Art. 33

Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure fitosanitarie che prevedono la rimozione delle piante in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico, nelle quali non sia allo stato accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'[articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), da rilasciare entro quarantacinque giorni, e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'[articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), la

comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Capo VII

Registro ufficiale degli operatori professionali

Art. 34

Registro ufficiale degli operatori professionali

- 1.** Presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2016/2031, è istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento.
- 2.** I Servizi fitosanitari regionali registrano gli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031 nel Registro di cui al comma 1 e ne aggiornano i dati mediante nella sezione controlli ufficiali del SIPP, di cui all'articolo 52.
- 3.** Il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, può decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o operatori professionali e, se necessario, di non applicare l'esenzione di cui all'articolo 65, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2016/2031, a determinati coltivatori o operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso ad una qualsiasi delle loro attività relative a piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

Art. 35

Registrazione al RUOP

- 1.** L'operatore professionale, ai fini della registrazione al RUOP di cui all'articolo 34, presenta una domanda di registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/2031 al Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha la propria sede legale, indicando tutti i Centri aziendali e i campi di produzione ad essi afferenti utilizzati per svolgere le proprie attività in relazione a piante e prodotti delle piante.
- 2.** Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, definisce con successivo provvedimento, i contenuti, le modalità e le procedure operative per il deposito della domanda di registrazione al RUOP di cui al comma 1.
- 3.** Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda e verificata la presenza dei requisiti richiesti, registra senza indugio l'operatore professionale e assegna il codice di registrazione comunicandolo all'operatore medesimo e agli altri Servizi fitosanitari regionali coinvolti, attraverso il Sistema informativo fitosanitario di cui all'articolo 51.
- 4.** Gli operatori professionali notificano al Servizio fitosanitario regionale competente ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di cui al comma 1.

Art. 36

Revoca della registrazione al RUOP

- 1.** Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza l'operatore professionale ha la propria sede legale, nel caso in cui quest'ultimo non abbia comunicato le eventuali variazioni dei dati conformemente all'articolo 35, comma 4, chiede di rettificare o aggiornare i dati entro dieci giorni.
- 2.** Qualora, entro il termine indicato nel comma 1, i dati di registrazione non siano stati aggiornati o

qualora l'operatore professionale non svolga più le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/2031, da almeno due anni, il Servizio fitosanitario regionale competente provvede alla modifica o alla revoca della registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti.

Capo VIII

Passaporto delle piante

Art. 37

Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

- 1.** Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ricade il centro aziendale o il campo di produzione, concede all'operatore professionale, che ne fa richiesta, l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante, previa verifica dei requisiti di cui al [regolamento \(UE\) 2019/827](#).
- 2.** Gli operatori professionali, registrati al RUOP ai sensi dell'articolo 34 e autorizzati all'emissione del passaporto, rilasciano il passaporto delle piante di cui agli [articoli 79](#) e [80 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) in conformità all'autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
- 3.** L'operatore professionale, qualora possenga centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui ha la sede legale, deve presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
- 4.** Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le procedure e i controlli ufficiali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e per l'applicazione degli [articoli 89](#) e [92 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#).
- 5.** Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, è definito il documento tecnico di orientamento per gli operatori professionali

in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante in applicazione dell'[articolo 2 del regolamento \(UE\) 2019/827](#), che viene pubblicato nel sito web di cui all'articolo 53.

6. Per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti introdotti da un Paese terzo, che necessitano di un passaporto delle piante per il loro spostamento, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' sostituire tale passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale, fino al luogo di prima destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, qualora ricada nel territorio nazionale.

7. Il Servizio fitosanitario regionale competente registra i dati del certificato fitosanitario di origine per almeno tre anni nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52 ai fini della loro conservazione.

8. Il passaporto delle piante, di cui agli [articoli 79 e 80 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#), non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i Centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia.

9. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite le modalità e gli eventuali documenti, diversi dal passaporto delle piante, da utilizzare per lo spostamento tra centri aziendali di un operatore professionale posti nell'intero territorio nazionale.

Art. 38

Piani di gestione dei rischi connessi

agli organismi nocivi

1. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante puo' predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalità

indicate da quest'ultimo.

2. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in occasione dei controlli ufficiali annuali di cui all'articolo 92 del regolamento 2016/2031, verificano i Piani di cui al comma 1 e li approvano qualora risultino conformi.

3. Qualora l'operatore professionale non applichi le misure contenute nel piano di cui al comma 1, o qualora un piano di gestione dei rischi non sia più conforme a una delle prescrizioni di cui al [articolo 91 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#), il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tali inosservanze, che possono includere anche la revoca dell'approvazione del piano in questione.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.

Art. 39

Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale effettua ispezioni ufficiali, con cadenza almeno annuale, e, ove necessario, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati delle prescrizioni di cui al [regolamento \(UE\) 2016/2031](#). Le modalità e i criteri sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 37, comma 4.

2. I campi di produzione ubicati in regioni diverse da quelle ove è ubicato il centro aziendale di riferimento, sono assoggettati alle attività di cui al comma 1 da parte del Servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che darà accurata e puntuale informazione sugli esiti delle attività effettuate al Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale di riferimento.

3. Qualora gli esiti delle attività effettuate evidenzino il mancato rispetto delle prescrizioni e degli

obblighi a carico dell'operatore autorizzato, o qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni previste, il Servizio fitosanitario regionale competente per il centro aziendale sospende l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante fino a quando non venga ripristinato il rispetto dei requisiti di cui al [regolamento \(UE\) 2016/2031](#) e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

4. Qualora l'inosservanza dei requisiti di cui al comma 1 sia reiterata, il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale revoca l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

Art. 40

Annullamento o rimozione del passaporto delle piante

1. L'operatore professionale, qualora venga a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni richiamate dall'[articolo 95 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) in relazione all'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti che ha sotto il proprio controllo, annulla e, ove possibile, rimuove il passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio che a sua volta notifica l'annullamento al Servizio fitosanitario centrale, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 103 del regolamento 2016/2031.

2. Qualora l'operatore professionale non rispetti quanto previsto dal comma 1, il Servizio fitosanitario competente per territorio intima allo stesso di annullare il passaporto delle piante e di rimuoverlo dall'unità di vendita.

Art. 41

Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

- 1.** Il soggetto gestore del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno è delegato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'[articolo 28 del regolamento \(UE\) 2017/625](#), ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal Capo VI, Sezione 3, del [regolamento \(UE\) 2016/2031](#).
- 2.** Il soggetto gestore di cui al comma 1 effettua i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'[articolo 98, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) e a commercializzare tali imballaggi. I controlli sono svolti con la frequenza minima stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019.
- 3.** Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'[articolo 96 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34.
- 4.** L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto è concessa, su richiesta, dal soggetto gestore a un operatore registrato che rispetti le condizioni di cui agli [articoli 97 e 98 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#).
- 5.** La delega di cui al comma 1 è revocata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità all'[articolo 33 del regolamento \(UE\) 2017/625](#), qualora il soggetto gestore non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o nel caso in cui venga accertato che la sua indipendenza o imparzialità siano state compromesse.

Controlli ufficiali

Art. 42

Controlli ufficiali

- 1.** I Servizi fitosanitari regionali effettuano regolarmente controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti in tutte le loro fasi produzione, nonché su tutti gli operatori professionali e altre persone soggette alle norme del presente decreto, in base al rischio e con frequenza adeguata, conformemente a quanto previsto dall'[articolo 9, 10 e 14 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).
- 2.** I controlli ufficiali di cui al comma 1 sono eseguiti conformemente alle procedure definite da un manuale operativo dei controlli ufficiali, adottato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e). Tali procedure riguardano le aree tematiche di cui al capo II dell'allegato II del [regolamento \(UE\) 2017/625](#) e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.
- 3.** Le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali di cui agli [articoli 11 e 13 del regolamento \(UE\) 2017/625](#) sono registrate dai Servizi fitosanitari regionali avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.
- 4.** Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui al comma 3, almeno una volta l'anno, pubblicandole sul sito web di cui all'articolo 53.

Art. 43

Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi o a persone fisiche ai sensi degli [articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

Art. 44

Controperizia

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio assicura agli operatori le cui merci sono soggette a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali l'effettivo esercizio del diritto a una controperizia a loro spese ai sensi dell'[articolo 35 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

Art. 45

Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

1. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al [regolamento \(UE\) 2016/2031](#), i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea, o presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del [regolamento \(UE\) 2017/625](#).

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identità e fisici, in conformità alle disposizioni di cui al [regolamento \(UE\) 2019/2130](#),

adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - information management system for official controls) di cui al [regolamento \(UE\) 2017/625](#) e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può adottare condizioni diverse da quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, in conformità agli atti adottati dalla Commissione in applicazione di quanto stabilito dall'[articolo 53 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

4. I Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorità competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati sul rischio, in conformità agli [articoli 8 e 9 del regolamento \(UE\) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019](#).

5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliere nonché controlli di identità e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontaliere in conformità alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019](#).

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliere effettua i controlli ufficiali specifici, sulle partite in ingresso in cui è presente materiale da imballaggio in legno, effettuano le comunicazioni dei risultati dei controlli ufficiali specifici in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all'articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non conformità.

7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliere effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, presentano apposita dichiarazione con la quale specificano se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 46

Posti di controllo frontalieri

- 1.** I punti di entrata già individuati dall'allegato VIII del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214](#), ed elencati nell'allegato II del presente decreto sono designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 dello stesso [regolamento \(UE\) 2017/625](#).
- 2.** L'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 comprende i centri di ispezione o i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019.
- 3.** Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1.
- 4.** Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliere e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali è stato designato, ai sensi e nel rispetto delle procedure dell'[articolo 63 del regolamento \(UE\) 2017/625](#), nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per le piante e i per prodotti delle piante. In caso di rischio grave di diffusione sul territorio di organismi nocivi la sospensione ha effetto immediato.
Il Servizio fitosanitario regionale di cui al primo periodo revoca la sospensione della designazione quando accerta che tali rischi sanitari hanno cessato di esistere e previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 4, lettera b), del medesimo [regolamento \(UE\) 2017/625](#).
- 5.** Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'[articolo 64 del regolamento \(UE\) 2017/625](#) e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, può essere nuovamente designato ed inserito nell'elenco di cui al comma 1 un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo in conformità all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019.

7. Gli enti gestori dei posti di controllo frontaliери mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione o altro idoneo trattamento dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonché adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie.

8. La regione nel cui territorio sono situati i posti di controllo frontaliери assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza ai sensi dell'[articolo 64 del regolamento \(UE\) 2017/625](#) e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

9. Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul sito web di cui all'articolo 53 l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontaliери, contenente le informazioni di cui all'[articolo 60 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

Art. 47

Piano di controllo fitosanitario nazionale

1. Il Servizio fitosanitario centrale adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di controllo fitosanitario nazionale, con previsione pluriennale, per i controlli ufficiali disciplinati dall'[articolo 1, comma 2, lettera g\), del regolamento \(UE\) 2017/625](#) e dal [regolamento \(UE\) 2016/2031](#). Il Piano viene trasmesso al Ministero della salute per costituire parte integrante del Piano di controllo

nazionale pluriennale di cui all'[articolo 109 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

2. I Servizi fitosanitari regionali competenti eseguono i controlli fitosanitari sulla base del piano di cui al comma 1, la cui elaborazione, attuazione e aggiornamento sono coordinate dal Servizio fitosanitario centrale.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, elabora un piano di monitoraggio annuale sul materiale da imballaggio in legno in base ad un'analisi del rischio e tenendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2125, secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo.

Art. 48

Certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi

1. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta dell'operatore professionale o di persone diverse dall'operatore professionale, rilasciano il certificato fitosanitario per l'esportazione e la riesportazione di una pianta, di un prodotto vegetale e di altro oggetto verso un Paese terzo solo se sono soddisfatte le condizioni di cui, rispettivamente, agli [articoli 100 e 101 e del regolamento \(UE\) 2016/2031](#).

2. I certificati di cui al comma 1 sono conformi, rispettivamente, alla descrizione e al formato dei modelli di cui all'allegato VIII, parte A e parte B del [Regolamento \(UE\) 2016/2031](#).

3. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta di un operatore professionale, rilasciano il certificato di pre-esportazione per piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati nel territorio di competenza, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'[articolo 102 del Regolamento \(UE\) 2016/2031](#).

4. Il certificato di pre-esportazione di cui al comma 3, contiene gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C, del [regolamento \(UE\) 2016/2031](#).

Capo X

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi

Art. 49

Autorizzazione temporanea

- 1.** Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, può, su richiesta dell'interessato, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel territorio italiano di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.
- 2.** L'autorizzazione rilasciata a norma del comma 1 comprende tutte le condizioni e le limitazioni di cui all'[articolo 48, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) e non eccede la capacità della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata.
- 3.** Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla il rispetto delle condizioni, delle limitazioni e delle restrizioni di cui al comma 2 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.
- 4.** Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 50

Designazione delle stazioni di quarantena

- 1.** Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessato presenta domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale, corredata dalle informazioni necessarie alla verifica del soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'[articolo 61 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#).
- 2.** Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'[articolo 61 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) e trasmette una relazione in merito al Servizio fitosanitario centrale.
- 3.** Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, designa nel territorio italiano stazioni di quarantena o strutture di confinamento, nonché temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti.
- 4.** Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni di funzionamento di cui all'[articolo 62 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#). Qualora le predette prescrizioni e condizioni non siano rispettate, il Servizio fitosanitario di cui al primo periodo ordina al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive per garantire il rispetto degli [articoli 61](#) e [62 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#).
- 5.** Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca della designazione di cui al comma 3.
- 6.** Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente all'articolo 64 del regolamento 2016/2031.

Art. 51

Sistema Informativo per la protezione delle piante

1. E' istituito il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) presso il Servizio fitosanitario centrale che ne cura la gestione, dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e con altre autorità e operatori, nonché alla raccolta e alla gestione delle relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea.

2. Il SIPP cura l'integrazione, ove possibile, degli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi.

3. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, registra e provvede all'inserimento nel SIPP dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di protezione delle piante, nonché alla loro modifica.

4. Il SIPP è composto dalle seguenti sezioni:

- a) controlli ufficiali;
- b) sito web.

Art. 52

Sezione controlli ufficiali

1. La sezione controlli ufficiali del SIPP, costituita nell'ambito del Sistema informativo agricolo

nazionale (SIAN) di cui all'[articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194](#), consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

2. In applicazione degli [articoli 5, 12 e 13 del regolamento \(UE\) 2017/625](#), la sezione controlli ufficiali del SIPP è organizzata per contenere almeno le seguenti sottosezioni:

- a) Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27 del presente decreto;
- b) RUOP, documentazione dei controlli ufficiali agli operatori professionali ed azioni correttive prescritte di cui agli articoli 36 e 39 del presente decreto;
- c) Piano di controllo fitosanitario nazionale di cui all'articolo 47 del presente decreto;
- d) controlli ufficiali alla produzione di cui all'articolo 42 del presente decreto;
- e) controlli ufficiali all'importazione di cui all'articolo 45 del presente decreto;
- f) controlli ufficiali all'export di cui all'articolo 48 del presente decreto;
- g) registro del personale del SFN di cui all'articolo 24 del presente decreto;
- h) elenco del personale del SFN e dei laboratori nazionali di riferimento che effettua audit;
- i) elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali.

3. La sezione controlli ufficiali del SIPP è strutturata al fine di garantire il funzionamento integrato con il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - information management system for official controls) della Commissione europea di cui all'[articolo 131 del regolamento \(UE\) 2017/625](#), attraverso meccanismi e strumenti con i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni di cui al comma 2.

Art. 53

Sezione sito web

1. Il Servizio fitosanitario nazionale cura la sezione sito web del SIPP mediante la quale, condivide al suo interno, e mette a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

2. La sezione sito web del SIPP è organizzata per contenere almeno i seguenti dati:

- a) le informazioni relative agli adempimenti richiesti dalla CIPP;
- b) le autorità competenti designate per la protezione delle piante;
- c) gli organismi delegati per le attività e i controlli ufficiali per la protezione delle piante;
- d) i risultati del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27;
- e) il manuale nazionale delle procedure di controllo di cui all'articolo 42;
- f) le informazioni pertinenti riguardanti i controlli ufficiali, ai sensi dell'[articolo 11 del regolamento \(UE\) 2017/625](#);
- g) l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali;
- h) l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontaliere sul territorio nazionale, ai sensi dell'[articolo 60 del regolamento \(UE\) 2017/625](#);
- i) le informazioni sulle tariffe per i controlli ufficiali, ai sensi dell'[articolo 85 del regolamento \(UE\) 2017/625](#);
- l) il Piano di controllo nazionale pluriennale per le piante e i prodotti delle piante, ai sensi dell'[articolo 111 del regolamento \(UE\) 2017/625](#);
- m) le informazioni relative alla gestione delle emergenze fitosanitarie sul territorio nazionale;
- n) le informazioni relative alla protezione delle piante diverse dai dati di cui alle lettere precedenti.

Art. 54

Attività di comunicazione per la protezione delle piante

- 1.** Le attività di comunicazione per la protezione delle piante consistono nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosità degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.
- 2.** Le componenti del Servizio fitosanitario nazionale che promuovono attività di comunicazione per la protezione delle piante ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale al fine del loro coordinamento.
- 3.** L'Unità per la comunicazione, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), funge da gruppo redazionale per la pubblicazione delle informazioni sul sito web di cui all'articolo 53, nonché per la realizzazione delle seguenti attività:
 - a) campagne di informazione specifiche relative alle emergenze fitosanitarie in atto;
 - b) predisposizione di cartelloni e opuscoli informativi;
 - c) campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa;
 - d) iniziative di comunicazione rivolte alle scuole;
 - e) incontri sui territori interessati.
- 4.** Nel quadro delle attività di comunicazione promosse dalle componenti del Servizio fitosanitario nazionale, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può attivare specifici programmi di attività volti alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli operatori professionali e dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli organismi nocivi delle piante, e ad attenuarne le conseguenze.

5. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 57.

Capo XII

Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Art. 55

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. A chiunque non rispetta i divieti di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio italiano di organismi nocivi e delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli [articoli 5, paragrafo 1, 32, paragrafo 2, 37, paragrafo 1, 40, paragrafo 1, 42, paragrafo 2 e 53 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

3. A chiunque introduce o sposta nel territorio italiano piante, prodotti vegetali o altri oggetti senza che siano rispettate le prescrizioni particolari o le prescrizioni equivalenti di cui all'[articolo 41, paragrafo 1](#) e di cui all'[articolo 54, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) o le prescrizioni previste per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio utilizzati per l'introduzione e lo spostamento nel territorio nazionale di piante, prodotti vegetali o altri oggetti da Paesi terzi di cui all'[articolo 59, paragrafi 1 e 2 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) o introduce materiale da imballaggio di legno nel territorio nazionale in violazione delle condizioni di cui all'[articolo 43, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

4. A chiunque introduce nel territorio italiano ai fini di transito o di trasbordo in direzione di un paese terzo, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'[articolo 47, paragrafo 1 e 57, del regolamento \(UE\) 2016/2031](#), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.

5. All'operatore professionale che introduce nel territorio nazionale piante, prodotti vegetali e altri oggetti da paesi terzi senza il certificato fitosanitario di cui agli [articoli 72, paragrafo 1, 73 e 74, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

6. A chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme a quanto stabilito dall'[articolo 56, paragrafo 1 e 57, paragrafo 1 del regolamento \(UE\) 2017/625](#), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

7. A chiunque modifica la destinazione d'uso di una pianta, di un prodotto vegetale o di altri oggetti, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

8. All'importatore od al suo rappresentante in dogana che omette di attuare la notifica preventiva al posto di controllo frontaliere di arrivo di partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui all'[articolo 56, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2017/625](#) e all'[articolo 1, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2019/1013](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

9. A chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1 del presente decreto o non notifica al Servizio fitosanitario nazionale qualsiasi dato a propria disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi dell'[articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

10. Ai servizi postali e agli operatori professionali che effettuano vendite a distanza e non mettono a disposizione dei propri clienti, le informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in applicazione dell'[articolo 45, paragrafo 1](#) e dell'[articolo 55 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

11. A chiunque in qualità di responsabile di una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in ingresso non adotta le misure previste agli articoli 66, paragrafi 3 de 4 e 69, [paragrafi 1 e 2 del regolamento \(UE\) 2017/625](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

12. A chiunque non applica le misure e le prescrizioni previste dagli articoli 14, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, 15, paragrafi 1 e 3, 30, paragrafo 1, 31, paragrafo 1, 49, paragrafi 1 e 2 e 52, [paragrafo 2, del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.

13. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante con presenza di organismi nocivi da quarantena, che ometta l'esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante con presenza di organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 5.000,00; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può disporre l'esecuzione coattiva degli estirpi ponendo a carico del trasgressore le relative spese. A chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

14. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante, disposto dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 32, comma 2, anche qualora le stesse siano asintomatiche, ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. A chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al secondo periodo

aumentata del doppio.

15. A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

16. All'operatore professionale che esercita le attività di cui all'[articolo 65, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) in assenza della specifica registrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del presente decreto o con registrazione revocata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del presente decreto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

17. All'operatore professionale e all'operatore autorizzato che viola l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati e non garantisce i sistemi di tracciabilità previsti dall'[articolo 69 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. A chiunque sposta piante, prodotti vegetali o altri oggetti, nel territorio italiano e dell'Unione ovvero le introduce o sposta all'interno di zone protette, senza il passaporto delle piante di cui all'[articolo 78 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

18. A chiunque emette un passaporto delle piante senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto o con autorizzazione sospesa o ritirata, di cui all'articolo 39, comma 3, del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

19. A chiunque in possesso dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 37, comma 2 del presente decreto e alle prescrizioni e agli obblighi di cui agli articoli 83, paragrafi 1 e 2, 85, 86, paragrafo 1, 87, paragrafi 1, 2 e 3, 88, [paragrafo 1 e 90, paragrafi 1 e 2 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

20. A chiunque sostituisce un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 93 del regolamento 2016/2031, violando le prescrizioni di cui al medesimo articolo 93, paragrafi 3 e 5, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

21. A chiunque viene a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93 o 94 del [regolamento \(UE\) 2016/2031](#) per un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo e non annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, non lo rimuove dall'unità di vendita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 95 del medesimo regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

22. A chiunque commercializza o ripara imballaggi di legno, legno o altri oggetti contrassegnati con il marchio ISPM 15 IPPC/FAO o appone tale marchio senza la specifica autorizzazione di cui all'[articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque commercializza imballaggi di legno, legno o altri oggetti con un marchio o altro attestato ufficiale contraffatti.

23. A chiunque introduce, detiene o pone in commercio piante, prodotti vegetali o altre oggetti, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e non applica le misure di cui all'[articolo 66, paragrafo 3 e 67 del regolamento \(UE\) 2017/625](#) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

24. A chiunque, dopo che sono stati sottoposti a controlli ufficiali o alle ispezioni eseguite conformemente al Capo IX del presente decreto, sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altri oggetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

25. A chiunque non consente l'accesso nel centro aziendale o altri luoghi pertinenti i controlli da parte dei soggetti incaricati del Servizio fitosanitario nazionale ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui agli [articoli 87, 92 e 98, paragrafo 3 del regolamento \(UE\) 2016/2031](#) all'[articolo 10, paragrafo 1, lettera c\) del regolamento \(UE\) 2017/625](#), agli [articoli 1, 4, paragrafo 1 e 6 del regolamento \(UE\) 2019/66](#) ovvero ne ostacola l'attività o non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 o 6 del [regolamento \(UE\) 2017/625](#), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

26. A chiunque elimina o manomette contrassegni o sigilli apposti dai responsabili fitosanitari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

27. Nei casi i cui le violazioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 23, 24 e 26 siano reiterate nel triennio successivo alla prima violazione, il Servizio fitosanitario regionale dispone la sospensione per tre mesi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37, comma 1.

28. Ai passeggeri in ingresso nel territorio nazionale che, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 comma 7, omettano la dichiarazione o rendano una dichiarazione mendace si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.

29. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni.

30. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del presente decreto sono imputati nei bilanci degli enti regionali o provinciali nel cui ambito territoriale operano i Servizi fitosanitari regionali che hanno irrogato le sanzioni e sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.

Art. 56

Diritti obbligatori per i controlli ufficiali

1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all'articolo 45, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 49, le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 39, 41, 42, 48 e 49 sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all'allegato III.

2. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci che entrano nell'Unione europea, i diritti obbligatori di cui

all'allegato III, sezione I sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all'articolo 41, comma 2, dal Servizio fitosanitario competente.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere modificati i diritti obbligatori di cui all'allegato III sulla base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del [regolamento \(UE\) 2017/625](#), nonché stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura delle spese supplementari dei controlli del Servizio fitosanitario nazionale.

4. I diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione III per i controlli ivi previsti, hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Il diritto obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante deve essere versato all'atto della richiesta.

5. Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai [decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472](#).

6. Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.

Art. 57

Fondo per la protezione delle piante

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3. Le modalità di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da

destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché le relative attività di verifica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'[articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#).

3. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per l'anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo XIII

Norme transitorie e finali

Art. 58

Adeguamenti tecnici

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

Art. 59

Norme transitorie e finali

- 1.** Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa europea in vigore.
- 2.** La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 33, 37, 42, 53 e 54 avviene nel rispetto del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) recante il «[Codice in materia di protezione dei dati personali](#)».
- 3.** Le stazioni di quarantena e i siti di confinamento già comunicati alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 50, comma 1.
- 4.** Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214](#), in servizio alla data entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

Art. 60

Abrogazioni

- 1.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214](#).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Amendola, Ministro per gli affari europei

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato I

(Art.17)

Parametri per la determinazione della dotazione minima di personale del Servizio fitosanitario nazionale

Il Servizio fitosanitario nazionale (SFN), costituito dal Servizio fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR), come stabilito dagli articoli 4, comma 2, 5, comma 2 e 6, comma 2, è dotato di numero minimo di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti per garantire lo svolgimento dei compiti assegnati, di cui fa parte il personale tecnico, iscritto nel Registro nazionale del personale del

SFN, definito secondo i parametri di cui al presente allegato.

Il personale del SFN è costituito dalle seguenti figure professionali (unità di personale):

a) ispettore fitosanitario (IF), di cui all'articolo 18, che può svolgere le funzioni di Responsabile fitosanitario ufficiale e/o Certificatore.

b) agente fitosanitario (AF), di cui all'articolo 19, che può svolgere le funzioni di Responsabile fitosanitario ufficiale.

c) assistente fitosanitario (AssF) di cui all'articolo 20.

d) amministrativo (AM).

e) tecnico di laboratorio (TL).

L'unità di personale afferente al SFN che svolge controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, articolo 3, paragrafo 1](#), punto 33), è definita, come "Responsabile fitosanitario ufficiale" (RFU). All'interno della figura di RFU ricade il personale inquadrato come IF, AF e AssF.

Gli IF sono designati certificatori, ai sensi del [regolamento \(UE\) 2017/625](#), e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli [articoli 88 e 91 del regolamento \(UE\) 2017/625](#).

A prescindere dai parametri definiti dall'applicazione dei criteri e degli indici di cui al presente allegato, per poter svolgere i compiti ad esso assegnati, il singolo SFR deve avere una dotazione minima di 3 RFU con la qualifica di ispettore fitosanitario, indipendentemente dal numero delle altre unità di personale individuate.

La figura dell'assistente fitosanitario non è presa in considerazione ai fini della determinazione della dotazione minima di cui al presente allegato in quanto trattasi di personale "esterno" che opera su espresso incarico del Responsabile del SFR competente per territorio e rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.

Per definire il fabbisogno minimo del personale del SFN si considerano le unità di personale dedicate all'attività del servizio a tempo pieno, in inglese full-time equivalente (FTE), pari a 200 giornate lavorative annue.

DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEI SFR

I parametri per la determinazione delle dotazioni minime del personale dei SFR devono tenere conto delle molteplici attività sviluppate dai Servizi, nonché delle caratteristiche ambientali e del loro assetto produttivo.

A tal fine sono stati identificati i criteri di calcolo per ognuno dei principali 8 ambiti di attività del Servizio fitosanitario regionale, ambiti suddivisi a loro volta nei relativi sub-ambiti.

L'applicazione dei criteri di seguito elencati con gli indici regionali, espressi nella Tabella A sottostante, determina la dotazione minima dei Servizi fitosanitari regionali, di seguito riportata nella Tabella B.

CRITERI

Ambito 1 Registrazione degli operatori professionali (OP) al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) di cui all'[articolo 65 del regolamento \(UE\) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016](#) e i relativi controlli ispettivi, compresa la verifica del sistema di

tracciabilità dei passaporti e il controllo dei Piani di gestione dei rischi.

Sub-ambito 1.1 Numero OP registrati al RUOP, ad esclusione degli OP di cui all'[articolo 65, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento \(UE\) 2016/2031](#).

Criterio: si stima possano essere verificati 5 OP/giorno da 2 unità di personale FTE (agente fitosanitario).

Sub-ambito 1.2 Numero OP registrati al RUOP di cui all'[articolo 65, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento \(UE\) 2016/2031](#).

Criterio: si stima possano essere ispezionati 1 centro aziendale/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Sub-ambito 1.3 superficie effettiva, in ettari, di coltivazione dedicata a vivaio degli OP di cui al sub-ambito 1.2.

Criterio: si stima che possano essere ispezionati 4 ettari/giorno da 2 unità di personale FTE. (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Ambito 2 Controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero, compilazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.

Sub-ambito 2.1 Numero di controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero PORTUALI, compilazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1

ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Sub-ambito 2.2 Numero di controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero

AEROPORTUALI, compilazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Ambito 3 Controlli ufficiali all'Export e rilascio certificato fitosanitario.

Sub-ambito 3.1 Numero controlli ufficiali e numero certificati in export e ri-export su piante vive.

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Sub-ambito 3.2 Numero certificati in export e ri-export escluse le piante vive.

Criterio: si stima che possano essere eseguite 4 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Ambito 4 Sorveglianza: programmazione e indagini sul territorio e governo delle emergenze fitosanitarie.

Criterio: Per l'esercizio di questa attività si ritiene congrua 1 unità di personale FTE (agente fitosanitario) ogni 1.000 Km² di superficie regionale.

Ambito 5 Altre competenze assegnate ai Servizi fitosanitari regionali non comprese negli ambiti 1-4.

Criterio: Si stima che in tali attività possa essere impegnato il 20 % aggiuntivo di unità di personale FTE rispetto al totale delle figure individuate dagli ambiti da 1 a 4 (ispettore fitosanitario/agente fitosanitario)

Ambito 6 Gestione delle Emergenze fitosanitarie.

Criterio: Si stima che le emergenze fitosanitarie necessitino mediamente del 30 % aggiuntivo di unità di personale FTE rispetto al totale delle figure individuate dagli ambiti da 1 a 5 (ispettore fitosanitario/agente fitosanitario) in relazione alle caratteristiche del territorio e del suo assetto produttivo.

Ambito 7 Laboratorio fitosanitario Regionale: diagnostica fitopatologica e supporto analitico alle varie attività dei SFR.

Il numero di unità di personale attinente ai laboratori dei SFR è stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per i sub-ambiti sottoelencati per i quali sono previste attività che comportano, nell'espletamento delle diverse attività, la raccolta di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

A prescindere dai parametri definiti dall'applicazione dei criteri e degli indici di cui al presente ambito 7, per poter svolgere i compiti ad esso assegnati, ogni singolo laboratorio dei SFR deve avere una dotazione minima non inferiore a 4 Tecnici di laboratorio (TL).

Sub-ambito 7.1 unità personale FTE TL minima per sub-ambito 1.3

Criterio: 20 % del personale sub-ambito 1.3.

Sub-ambito 7.2 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 2.1

Criterio: 10 % del personale sub-ambito 2.1.

Sub-ambito 7.3 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 2.2

Criterio: 10 % del personale sub-ambito 2.2.

Sub-ambito 7.4 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 3.1

Criterio: 5 % del personale sub-ambito 3.1.

Sub-ambito 7.5 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 3.2

Criterio: 5 % del personale sub-ambito 3.2.

Sub-ambito 7.6 unità personale FTE TL laboratorio minima per Ambito 4

Criterio: 25 % del personale dell'ambito 4.

Ambito 8 Attività amministrativa del SFR

Il numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa è stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per gli ambiti da 1 a 7.

Criterio: 20 % personale FTE rispetto al totale ambiti da 1 a 7.

Tabella A Indici

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC

I parametri per la determinazione della dotazione minima del SFC prendono in considerazione le 8 "Unità", di cui all'articolo 5, in cui si articola il Servizio, e ogni unità è stata suddivisa in sub unità, con i relativi compiti assegnati, costituendo così gli indici caratteristici del Servizio fitosanitario centrale.

In considerazione del ruolo di coordinamento e di indirizzo che il Servizio Centrale è tenuto a svolgere nei confronti dei Servizi Regionali e di rappresentanza con le Autorità nazionali, europee ed internazionali, nei vari settori di attività, il personale è costituito dalla figura professionale (unità di personale) di ispettore fitosanitario (IF).

CRITERI:

Per ogni sub unità individuata si stima sia necessario applicare il criterio di almeno 2 Unità' di personale FTE con la qualifica di ispettore fitosanitario. La Dotazione minima, pertanto, è riportata nella seguente Tabella B.

INDICI:

1. Unità' per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:

Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni;

Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;

Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria.

2. Unita' per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:

Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;

Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;

Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;

Sub-unità 2.4: **((Coordinamento delle richieste))** di contribuzione;

Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unita' territoriali.

3. Unita' per il coordinamento dei controlli all'importazione:

Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;

Sub-unità 3.2: **((Coordinamento delle attività istituzionali))** in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.

4. Unita' per il coordinamento dei **((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione))** e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali:

Sub-unità 4.1: **((Coordinamento dei controlli ufficiali))** per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza

Sub-unità 4.2: **((Coordinamento dei controlli ufficiali))** e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali.

Sub-unità 4.3: **((Coordinamento dei controlli ufficiali))** e gestione della disciplina della vite.

5. Unita' per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie **((all'esportazione))**

Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;

Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.

6. Unita' per la formazione, gli audit e la comunicazione:

Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;

Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.

Sub-unità 6.3: **((Predisposizione di piani))** di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante.

7. Unita' per il coordinamento dei **((controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione))** e gestione della disciplina delle sementi:

Sub-unità 7.1: **((Tenuta dei registri varietali e))** gestione della disciplina delle sementi;

Sub-unità 7.2: **((Coordinamento dei controlli))** ufficiali e certificazione delle sementi;

8. Unita' per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):

Sub-unità 8.1: **((articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,))**e PAN;

Sub-unità 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti.

Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.

Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8

Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8.

TABELLA B

Dotazioni minime del Servizio fitosanitario nazionale

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato II

Elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e relativi centri di ispezione.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato III

DIRITTI OBBLIGATORI

Sezione I

Diritti obbligatori per controlli all'importazione: si applicano le tariffe stabilite dal [regolamento \(UE\) 2017/625](#).

Sezione II

Diritti obbligatori per controlli all'esportazione

Tariffa

Voce Quantita' (€)

a) per i controlli

documentali per spedizione 7

b) per i controlli di

identità per spedizione 7

c) per i controlli - per una quantità di merce
fitosanitari equivalente al massimo al carico
di un camion, di un vagone
ferroviario o di un container di
capacità comparabile 17,5

- per ogni ulteriore quantità di

merce equivalente ad un camion, un
vagone ferroviario o un container
di capacità comparabile o
frazione 10

- prezzo massimo 140

Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, fino a 100 kg di peso netto, l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di Euro 10.

Sezione III

Diritti obbligatori per i controlli per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione

Voce Periodicità Tariffa

Controlli per il rilascio dell'autorizzazione
all'uso del passaporto delle piante Una tantum 100,00

Controlli fitosanitari alla produzione ed
alla circolazione per le aziende iscritte al
R.U.O.P. Annuo 25,00

Controlli fitosanitari alla produzione ed
alla circolazione per le aziende iscritte al
R.U.O.P. titolari di autorizzazione all'uso
del passaporto delle piante per zone non
protette Annuo 50,00

Controlli fitosanitari alla produzione ed
alla circolazione per le aziende iscritte al

R.U.O.P titolari di autorizzazione all'uso

del passaporto delle piante per zone protette Annua 100,00